



COMUNE DI TERNI

**Direzione GOVERNO DEL TERRITORIO:
DECORO - MANUTENZIONE- PATRIMONIO -VIABILITA' - MOBILITA' -
PROTEZIONE CIVILE - IGIENE E BENESSERE ANIMALE**

Ufficio 4:
GOVERNO DELLA PROTEZIONE CIVILE,
BENESSERE ANIMALE, GESTIONE CANILI MUNICIPALI E
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

Corso del Popolo 30- 05100 Terni
Tel. +39 0744.549.570

Il Dirigente:
Federico Nannurelli
dottore in Ingegneria Civile

Il Funzionario E.Q.
Marco Tomassini
Ingegnere
federico.nannurelli@comune.terni.it
governoterritorio@comune.terni.it
sportelloanimaliterni@comune.terni.it
protezione.civile@comune.terni.it

Spett.le **ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DI TERNI-NARNI-AMELIA**
c/o Istituto Leonino
istitutoleonino@legalmail.it

Spett.le **Regione Umbria**

Spett.le **Terni Reti**

per conoscenza:

Alla **Prefettura di Terni – U.T.G.**
Area Protezione Civile
Viale della Stazione, 1 - **05100 T E R N I**
protocollo.preftr@pec.interno.it

Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria**
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Alla **Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio**
dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it

Al **Comando Polizia Municipale**

Alla **Direzione Governo del Territorio**

Alla **Direzione Lavori Pubblici**

All'Ufficio Governo delle infrastrutture di Viabilità e Mobilità

All'Ufficio Governo dell'immagine e della Vivibilità del Territorio

OGGETTO: Muro di cinta storico in Via Aulo Pompeo (Fg. 110, P.IIa B). Crollo parziale del paramento murario. Revoca parziale delle disposizioni operative dirette di cui all'Ordinanza Sindacale prot. n. 0156919/2026, rideterminazione delle misure cautelari a tutela della pubblica e privata incolumità, prescrizioni alla Regione Umbria e indizione di sopralluogo urgente congiunto con accertamento della titolarità dell'immobile.

ORDINANZA SINDACALE DI REVOCA PARZIALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA

(Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente Ordinanza Sindacale contingibile e urgente prot. n. 0156919 del 13 ottobre 2026, con la quale è stata disposta l'interdizione temporanea, a tutela della pubblica e privata incolumità:

- ✓ di porzione dell'area verde comunale (Fg. 110, P.lla 156);
- ✓ degli stalli di parcheggio pubblico adiacenti comunque già transennati;
- ✓ della porzione di terreno (interdizione parziale) ricadente sulla P.lla 164 del Fg. 110, di proprietà della Regione Umbria, limitatamente alla parte immediatamente retrostante al tratto di muro storico interessato dal crollo;
- ✓ dell'intera superficie della P.lla 154 del Fg. 110, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero;

Preso atto della nota trasmessa dal Dirigente della Direzione Governo del Territorio prot. n. 0157709 del 14/10/2026, avente ad oggetto: *"Riscontro alla nota della Soprintendenza del 13 ottobre 2026 relativa al crollo di una porzione delle antiche mura urbiche di Terni. Misure cautelari, ricognizione della titolarità, riesame parziale dell'ordinanza sindacale e richiesta di sopralluogo urgente congiunto"*;

Considerate le risultanze istruttorie e le valutazioni tecnico-giuridiche formulate dal Dirigente nella suddetta nota, di cui si riportano di seguito le parti salienti:

«L'intervento comunale eseguito nell'immediatezza ha riguardato la delimitazione e l'interdizione degli spazi accessibili esposti alla caduta di materiali. Esso risponde alle esigenze di tutela delle persone e non costituisce, di per sé, riconoscimento della proprietà comunale del manufatto, né definizione delle responsabilità conservative e manutentive, che restano da accertare.»

«Dalle risultanze del Catasto Gregoriano non emerge un'intestazione del tratto murario al Comune di Terni. La presenza della lettera alfabetica maiuscola «B», in luogo del numero ordinario di particella, è coerente con le convenzioni della cartografia catastale relative alle particelle esenti da imposta, tra le quali sono ricomprese anche le fortificazioni [...] Tale segno cartografico può orientare la ricerca sulla natura e sulla funzione originaria del bene, ma non identifica il proprietario e non produce una presunzione legale di appartenenza al Comune.»

«Non risulta dunque dimostrata, sulla base degli elementi attualmente disponibili, una titolarità comunale idonea a imputare al Comune, quale proprietario, l'obbligo di conservazione delle mura. Restano fermi gli eventuali obblighi connessi a situazioni di possesso, detenzione o custodia effettivamente accertate, nonché le funzioni pubbliche di tutela della sicurezza e le competenze dell'autorità preposta alla tutela culturale.»

«Sulla base del quadro conoscitivo disponibile, non risulta ancora individuata un'opera provvisoria diretta la cui immediata esecuzione sia dimostrata come indispensabile e idonea. La misura cautelare immediatamente praticabile è l'interdizione delle aree esposte, accompagnata da vigilanza e rivalutazione tempestiva del dissesto.»

«[...] si dà mandato al Funzionario EQ dell'Ufficio Governo della Protezione Civile di predisporre con urgenza e sottoporre al Sindaco una proposta di riesame dell'ordinanza adottata, finalizzata alla revoca parziale, ove ne ricorrano i presupposti, delle previsioni che impongono ai dirigenti della Direzione Governo del Territorio e della Direzione Lavori Pubblici interventi materiali diretti sul manufatto senza che siano stati adeguatamente definiti il titolo di competenza, le opere necessarie e i relativi presupposti tecnici.»

«L'articolo 27 del D.Lgs. 42/2004 consente, in caso di assoluta urgenza, gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, con immediata comunicazione alla Soprintendenza [...]. La disposizione non attribuisce, da sola, la proprietà del bene né individua automaticamente nel Comune il soggetto tenuto a eseguire i lavori. Sulla base degli elementi oggi disponibili non risultano ancora accertati i presupposti tecnici per uno specifico intervento provvisorio diretto da attivare dal Comune secondo tale disciplina [...] Ad oggi non sussistono elementi nemmeno presuntivi per poter associare gli obblighi di fare in capo al Comune di Terni.»

Ritenuto pertanto necessario ed urgente procedere alla revoca parziale della precedente Ordinanza n. 0156919/2026 relativamente alle prescrizioni che imponevano agli uffici comunali interventi materiali diretti sul manufatto, rideterminando contestualmente le prescrizioni operative e le misure di salvaguardia a tutela della pubblica e privata incolumità in conformità ai criteri di cautela estesa lungo tutto lo sviluppo delle mura;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, e previo preavviso al Prefetto di Terni;

DISPONE E ORDINA

per le motivazioni in premessa riportate

REVOCA PARZIALE

È revocata la sezione "**DEMANDA**" della precedente Ordinanza Sindacale prot. n. 0156919 del 13/10/2026, nella parte in cui demandava alla Direzione Governo del Territorio e alla Direzione Lavori Pubblici l'esecuzione diretta di interventi materiali e opere di ripristino sul manufatto murario.

AMPIAMENTO E RIDETERMINAZIONE DELLE INTERDIZIONI E MISURE CAUTELARI

- ✓ Si dispone l'interdizione completa dell'area verde comunale (Fig. 110, P.IIa 156) per l'intero sviluppo delle mura, estendendo la misura ben oltre la porzione limitata dei parcheggi pubblici e della zona di crollo originariamente transennate.
- ✓ Restano confermate le interdizioni degli stalli di sosta pubblici transennati, dell'intera superficie della P.IIa 154 (prop. all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Terni-Narni-Amelia).
- ✓ Alla Regione Umbria si prescrive di disporre e garantire tempestivamente l'interdizione temporanea al transito e alla sosta lungo tutto lo sviluppo in lunghezza degli spazi adiacenti al paramento murario, garantendo e assicurando una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri dal fronte murario fino alla rivalutazione tecnica congiunta.
- ✓ Alla Regione Umbria ed all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Terni-Narni-Amelia, ciascuno per le parti di rispettiva competenza sulle particelle retrostanti (Fig. 110, P.IIa 164 e P.IIa 154), di attuare e garantire il costante rispetto dell'interdizione disposta e di prestare la massima collaborazione con gli enti ed uffici competenti per consentire l'esecuzione delle necessarie verifiche tecniche, ispezioni e lavorazioni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI FABBRICATI CONFINANTI

- ✓ È vietato l'accesso e l'utilizzo, con dichiarazione di inagibilità temporanea, delle porzioni degli edifici in rovina addossati alle mura che presentino condizioni di pericolo, in particolare è dichiarato temporaneamente non utilizzabile l'immobile edificato sulla particella 154 del Fg. 110 di proprietà all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Terni-Narni-Amelia).

SOPRALLUOGO URGENTE CONGIUNTO E RICOGNIZIONE PATRIMONIALE

È dato mandato agli uffici preposti di organizzare ed effettuare con urgenza un sopralluogo congiunto tra i tecnici del Comune di Terni, della Soprintendenza ABAP dell'Umbria, dell'Agenzia del Demanio della Regione Umbria e con i soggetti privati interessati (Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Terni-Narni-Amelia) finalizzato a:

- ✓ Accertare lo stato di dissesto e le interferenze strutturali dei fabbricati adiacenti;
- ✓ Definire l'estensione delle perimetrazioni di sicurezza ed eventuali opere provvisorie idonee;
- ✓ Avviare e coordinare le attività di ricognizione documentale e archivistica volte ad accertare la titolarità e la proprietà delle mura e delle relative aree di sedime.

DISPONE ALTRESI'

Che le aree interdette, fino alla completa eliminazione delle condizioni di pericolo ed all'emissione dell'Ordinanza Sindacale di revoca, potranno essere frequentati solo ed esclusivamente dal personale tecnico incaricato delle verifiche e dalle maestranze impiegate per porre in essere i necessari interventi di consolidamento, manutenzione e ripristino delle condizioni di sicurezza, nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

Che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC a tutti i destinatari e trasmessa per conoscenza agli Enti ed Uffici in indirizzo..

La previa comunicazione del presente Provvedimento al Prefetto di Terni.

RENDE NOTO

che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza, comporta l'applicazione dell'art. 650 del C.P. *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”*, fatte salve le ulteriori responsabilità civili e penali previste dalla legge.

Si comunica altresì che:

ai sensi dell'art. 5, Legge 241/1990 e succ. ii. e mm. che il responsabile del procedimento è il Dott. Federico Nannurelli, Dirigente della Direzione Governo del Territorio – Decoro – Manutenzione – Patrimonio – Viabilità – Mobilità – Protezione Civile – Igiene e Benessere Animale;

gli atti relativi a detto procedimento potranno essere visionati presso gli uffici della Direzione Governo del Territorio siti al terzo piano in Corso del Popolo, n. 30.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:

- a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;*
- b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.*

L'inoltro del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento.

IL SINDACO

Stefano Bandecchi

(documento firmato digitalmente conformemente al D.Lgs. N. 82/2005)